

**Corte Federale d'Appello FISE - R.G. n. 29/20- P.A. 60/20**

Illecito disciplinare - offese a mezzo social e internet – carattere recidivo della condotta - violazione principi fondamentali Codice di Comportamento Sportivo - Principi di lealtà probità correttezza del tesserato FISE.

*Costituisce illecito disciplinare il comportamento del tesserato FISE responsabile di aver manifestato attraverso l'uso dei social network, condotte offensive, minacciose, lesive della reputazione e l'onorabilità della persona, in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità riferibili all'attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati; costituisce infatti illecito ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali, Enti Affiliati o Aggregati, che violino tutte quelle norme poste a tutela dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e del Codice di Comportamento Sportivo Fise.*

*La condotta risulta ulteriormente aggravata se avvenuta a mezzo stampa o internet e se non sia stata tempestivamente rettificata da parte del committente, per mezzo degli stessi strumenti di comunicazione. (Art 1.2; art 1.3 lettera c) e d) R.G.; aggravante ex art 8 lettera j) Regolamento Giustizia FISE.).*

*Si pone l'accento ancora una volta sull'incisività dell'uso sconsiderato del social-network, nel venir meno al rispetto dei doveri e dei principi fondamentali di lealtà, probità e correttezza, non solo pertinenti all'alveo del mondo del diritto sportivo da parte del tesserato verso il Presidente della Federazione di appartenenza, ma, nella violazione dei diritti della persona, dell'incolumità della stessa, che trovano dunque tutela in ambito di giustizia ordinaria.*

\*\*\*\*

La vicenda in esame riguarda il caso del sig. M.T., tecnico Fise, il quale pubblicava nel proprio profilo facebook, post e foto dal contenuto minatorio, offensivo nei confronti dell'Avv. M.d.P, nonché Presidente FISE. Offese indirizzate alla persona del Presidente in quanto tale (durante il periodo di campagna elettorale, ledendone i diritti elettorali di membro e tesserato), ma anche riguardanti la propria sfera privata e familiare.

L'elemento lesivo ed aggravante che caratterizza la condotta del sig M.T. è dato dalla peculiarità nel suo essere recidivo, in quanto, già in precedenza soggetto a pronunce di condanna da parte del Tribunale Federale per dichiarazioni offensive e diffamatorie a danno e discapito sia di Tesserati che di Organi Federali Centrali (cfr.: -Sentenza n.55/16; sentenza n.23/15 e sentenza 24/15 Trib-Fed.-). Il social ed il mezzo internet sostanziano l'aggravarsi

della posizione giuridico-disciplinare del Sig. M.T., difatti, con sentenza del 09.12.2020, il Tribunale Federale lo deferiva e lo condannava alla sospensione da ogni carica sociale e Federale per il periodo di 18 mesi, oltre che al pagamento di una sanzione pecuniaria. Avverso tale decisione M.T. impugnava innanzi alla Corte d'Appello, che, confermando i capi d'imputazione a lui pendenti in giudizio, alla luce della patologia clinica riscontrata in atti, di cui era affetto il ricorrente, che gli comportava perdita di lucidità ed il porre in essere condotte sconsiderate; tenendo anche conto della volontà del querelante di non procedere ulteriormente in giudizio, avendo rimesso la denuncia querela pendente in sede di procedimento penale, e, poiché l'ordinamento sportivo non riconosce l'istituto della remissione e quindi causa di improcedibilità dell'azione, la Corte giunge a decisione, facendo saldo il riferimento all'art 38 C.G.S. comma 5 che statuisce: *“Se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, il corso dei termini è sospeso”*. La Corte statuisce che sussistono le condizioni -(patologia clinica, volontà del ricorrente di non proseguire l'azione giudiziaria), ai fini dell'applicabilità di una sanzione meno severa, decidendo una pena di 12 mesi di attività di volontariato e restando ferma l'interdizione dalla partecipazione a gare né in qualità di cavaliere, istruttore, manifestazioni sportive o zona scuderia. Sarà poi compito di un tutor, redigere relazione riguardo l'operato del sig. M.T., a cadenza mensile, e una relazione conclusiva al termine dei 12 mesi da inviare alla C.A.F., al fine di procedere con la definitiva archiviazione del provvedimento disciplinare a suo carico.

**(a cura della dott.ssa Cristina Giovenale, praticante avvocato del Foro di Locri, cristina.giovenale@outlook.it, Coordinamento Calabria)**